

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



ATTENZIONE

QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IN REDAZIONE
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL DECRETO "#CURAITALIA"
CHE DOVRÀ STABILIRE LE MISURE ECONOMICHE STUDIATE
PER AIUTARE CITTADINI ED IMPRESE

Per aggiornamenti controllate sempre i siti delle Associazioni provinciali

Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Affitto** (con possibile vendita futura) locale commerciale 60 mq al piano terra a Cervignano del Friuli in Largo Oberdan in stabile d'epoca, strada centrale di forte passaggio, con zona carico e scarico davanti all'entrata, due vetrine illuminate, termoautonomo riscaldato caldaia a gas metano e termoconvettore dai bassi consumi, fresco d'estate anche senza condizionatore, zero spese condominiali, piccolo magazzino, wc, impianto elettrico e rete dati. Per informazioni tel. 347 7568957 oppure info@grigiomedio.it
- **Affittasi** (con possibilità di vendita futura) negozio di parrucchiere ben avviato a Grado (città giardino), collocato a 100 metri dalla spiaggia, dal Palacongressi e dalle Terme Marine; ampia vetrina di accesso e caldaia a gas metano. Se interessati contattare il numero 339 8744845 oppure, in orario negozio, il numero 0431 82483.
- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offresi in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XX - N. 3 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Ketty Downey, Mario Cozzi, Flavia Fani,
Michele Feresin, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Sara Oliveri,
Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto,
Fabio Veronese, Luca Nardone

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Varie

Emergenza Coronavirus pag. 4

Fisco

Approvato il provvedimento sulle nuove lettere d'intento pag. 5

Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul bonus facciate pag. 6

Proroga di alcuni termini in materia fiscale per emergenza Coronavirus pag. 7

Istruzioni operative per gli esercenti dotati di RT in servizio che sospendono l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19 pag. 7

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di aprile 2020 pag. 8

Normativa del Lavoro

Vademecum - Possibili ricadute sulle imprese della diffusione del Coronavirus e possibili rimedi pag. 8

Nuovo intervento per sospensioni dei lavoratori determinate dal Coronavirus pag. 10

Sospensione attività lavorativa dei lavoratori domanda di prestazione al fondo fsba-ebiart istruzioni operative pag. 11

Sicurezza

Covid-19 e documento di valutazione dei rischi. Situazione al 9 marzo 2020 pag. 11

Coronavirus - Protocollo di prevenzione per le aziende pag. 12

Categorie

Indicazioni per le imprese del comparto delle costruzioni per quanto concerne gli appalti pubblici ed i lavori privati nell'ambito dell'emergenza COVID-19 pag. 12

Il DURF (o certificato di regolarità fiscale) sarà presto disponibile nel cassetto fiscale grazie ad un'applicazione delle Entrate pag. 14

Direttiva inquinamento acustico pag. 15

Dalle province pag. 15


Emergenza Coronavirus

Regione FVG - Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Mercoledì 11 marzo, in tempo record, il Consiglio regionale ha approvato la legge che dispone le "Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Tra le misure adottate:

- gli interventi adottati sono considerati aiuti di Stato consentiti dalla normativa UE ("compatibili con il mercato interno") in quanto collegati a "eventi eccezionali";
- è prevista la possibilità di concedere a valere sulle Sezioni anticrisi specifici finanziamenti agevolati per fare fronte ai danni causati alle imprese dalla crisi economica conseguente all'emergenza, "tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia";
- è consentito alle imprese mutuarie danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di ottenere la sospensione per un anno del pagamento della quota capitale delle rate in scadenza di qualsiasi finanziamento agevolato concesso a valere sui fondi di rotazione amministrati dal Comitato di gestione del FRIE
- viene potenziato l'utilizzo delle risorse assegnate ai Confidi;



- è introdotta una norma regionale "aperta" che consente di adottare misure regionali, meglio correlate con gli interventi statali, al fine di evitare sovrapposizioni o anche diminuzione degli effetti;
- viene stabilita la proroga al 30 settembre 2020 per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRAP per il periodo d'imposta 2019 e della prima rata di acconto del medesimo tributo per il periodo d'imposta 2020 (limitatamente a quanta parte di essi sia riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione);
- in caso di situazioni di particolare gravità ed emergenza come quella in corso, che rendano temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale o alla Giunta regionale di riunirsi ordinariamente, è prevista la possibilità di svolgere le sedute in modalità telematica.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Approvato il provvedimento sulle nuove lettere d'intento

Si ricorda che il Decreto crescita (art. 12 septies del DL 34/2019) dall'anno d'imposta 2020 ha abrogato la disposizione che prevedeva che la dichiarazione d'intento fosse redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore e conservata dopo essere stata annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento nell'apposito registro. Da ciò deriva l'abolizione:

- dell'obbligo in capo all'esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e di annotare le lettere d'intento emesse in appositi registri;
- dell'obbligo in capo ai fornitori di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale (a partire dal mod.2021 relativo al 2020) i dati delle lettere di intento ricevute.

Con le nuove disposizioni i fornitori, dopo aver **riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, devono indicare nella fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate** (al posto degli estremi della lettera d'intento, come avveniva in passato). Si segnala che il tracciato xml della fattura elettronica non prevede un campo specifico per inserire il protocollo di ricezione delle lettere d'intento e per questo devono ritenersi tuttora validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 27/11/2018 e del 21/12/2018 secondo cui a tal fine potrebbe essere utilizzato uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura elettronica come, per esempio il campo "Causale" oppure, a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali" (si ritiene che in fattura il fornitore debba indicare tutti i 23 numeri che compongono il protocollo).

Per l'attuazione delle nuove disposizioni (segnalate alle aziende con Informimpresa 11/2019) il 27/2/2020 è stato emanato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento 96911 con cui è stato anche approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento che l'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate (l'utilizzo del vecchio modello è comunque consentito fino al 27 aprile 2020). Con tale provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative con cui rende disponibili per ciascun fornitore mediante l'utilizzo del **cassetto fiscale**, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia medesima.

Sempre dal 1° gennaio 2020 è prevista l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell'iva non applicata (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000) in caso di operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali **senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**. Tenendo anche conto

della gravità di tale sanzione, si segnala la necessità per il fornitore, per evitare contestazioni, di procedere alla stampa dal proprio cassetto fiscale della dichiarazione d'intento prima di procedere all'effettuazione dell'operazione, ricordando che il momento di effettuazione dell'operazione va considerato ai sensi dell'art.6 del DPR 633/1972 ossia essenzialmente:

- per le vendite di beni mobili, nel giorno della consegna, o se precedente, nel giorno del pagamento;
- per le prestazioni di servizi, nel giorno del pagamento;
- oppure nel giorno di emissione della fattura se precedente alla consegna e al pagamento.

Tenendo conto di tali regole contenute nel citato art. 6 può infatti verificarsi che l'operazione sia effettuata in data antecedente alla data di emissione della fattura, come avviene nelle fatture differite relative a vendita di beni consegnati nel corso del mese risultanti da DDT (con causale vendita), o a prestazioni di servizi pagati nel corso del mese risultanti da idonea documentazione, come quietanze, ecc... Con riferimento a tali casi le aziende fornitrici di esportatori abituali devono prestare particolare attenzione nel procedere al riscontro sul proprio cassetto fiscale dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento da parte del cliente, non solo prima dell'emissione della fattura, ma anche prima dell'effettuazione dell'operazione, perché solo in tal caso l'operazione potrà essere trattata come non imponibile.



Si segnala che le modalità di riscontro telematico del protocollo di ricezione non consentono di visualizzare l'ammontare del plafond disponibile, dato che dovrà perciò sempre essere comunicato, in forma libera, dal cliente esportatore abituale al proprio fornitore.

Si segnala con l'occasione che le nuove specifiche tecniche delle fatture elettroniche previste nell'ultimo aggiornamento approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 99922 del 28/2/2020 prevedono l'utilizzo di codifiche più dettagliate per la segnalazione di operazioni non imponibili, utilizzo che potrà avvenire su base volontaria dal 4 maggio 2020, mentre sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2020 (ossia da quando il Sdl non accetterà più fatture elettroniche emesse secondo le precedenti regole tecniche). Tali specifiche prevedono in particolare per i fornitori di esportatori abituali, l'indicazione del codice natura N3.5 nelle fatture che emetteranno in regime di non imponibilità.

Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul bonus facciate

La legge di bilancio per il 2020 ha introdotto per le spese sostenute nel 2020 il bonus facciate finalizzato al decoro urbano, ossia una detrazione del 90% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nei centri storici e nelle zone già urbanizzate, anche se edificate in parte, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare sia i requisiti previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 che i valori di trasmittanza termica della tabella 2 dell'allegato B al decreto Mise 11 marzo 2008 e devono seguire l'iter previsto per i lavori di risparmio energetico. Con la circolare n.2 del 14 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio va calcolato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente, l'intervento deve cioè interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Se una parte della facciata è rivestita in piastrelle o altri materiali che non consentono interventi influenti dal punto di vista termico, per verificare il superamento del limite del 10% della superficie lorda disperdente occorre eseguire il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e il valore totale lordo complessivo della superficie disperdente. Con la circolare n.2 del 14 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la detrazione:

- è riconosciuta ai contribuenti IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia (privati, imprese, professionisti, società, enti pubblici e privati);
- spetta per le spese sostenute nel 2020, considerando il criterio di cassa per i privati, i professionisti e gli enti non commerciali (spese pagate nel 2020) e il criterio di competenza (lavori ultimati nel 2020) per le imprese indipendentemente dal regime contabile adottato, dalla data di inizio lavori e da quella di pagamento della spesa;
- spetta ai contribuenti che possiedono o detengono (con contratto di locazione o comodato registrato prima dell'inizio dei lavori o del pagamento delle spese, se avvenuto prima dell'avvio dei lavori) l'immobile, ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto (la convivenza deve essere già presente alla data di inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese, se avvenuto prima dell'avvio dei lavori; inoltre le spese devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso dall'abitazione principale, in cui può avvenire la convivenza, deve cioè trattarsi di un immobile a disposizione mentre non può trattarsi di un immobile dato in locazione o in comodato a terzi);
- è riconosciuta per interventi su immobili di qualsiasi categoria catastale, anche ad uso non abitativo, siti in zone urbane classificate ai sensi del Dm 1444/1968 come zone A (centri storici) e B (parti del territorio totalmente o

parzialmente edificate, diverse dalle zone A, considerandosi parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti sia non inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc / mq) oppure assimilate alle zone A o B dagli strumenti urbanistici locali;

- spetta per lavori sull'involucro esterno degli edifici visibile dalla strada o dal suolo pubblico (e quindi sui diversi lati visibili dell'edificio e non solo su quelli che riguardano la parte anteriore, frontale e principale dell'edificio), mentre sono esclusi i lavori sulle facciate interne, come quelle che si affacciano su cortili o spazi interni;
- spetta per i lavori su parti comuni condominiali pagati dall'amministratore di condominio nel 2020;
- non spetta per i lavori relativi a nuove costruzioni o edifici ricostruiti dopo essere stati demoliti;
- spetta in particolare oltre che per i lavori di pulitura o tinteggiatura esterna, anche per interventi di consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costruttivi della facciata (balconi, ornamenti, fregi), per tutte le opere accessorie necessarie (opere su grondaie, parapetti, cornicioni, ecc.) e per costi strettamente collegati (spese di progettazione, acquisto di materiali, installazione ponteggi, tassa per l'occupazione del suolo, ecc.) mentre sono esclusi gli interventi su facciate non opache come vetrate, infissi, grate o cancelli;
- non può essere ceduta né al fornitore che ha eseguito l'intervento, né a terzi;
- richiede gli stessi adempimenti previsti per la fruizione della detrazione per gli interventi di recupero, tra cui si segnala in particolare, per i soggetti diversi dalle imprese, il pagamento con bonifico con l'uso dei modelli previsti per la fruizione delle detrazioni che comportano la ritenuta dell'8% sull'accredito; per i lavori che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, occorre rispettare anche gli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni per il risparmio energetico, compreso l'invio della comunicazione all'ENEA entro i 90 giorni dalla fine dei lavori;
- non è cumulabile con le detrazioni per il recupero edilizio e per l'ecobonus, ossia se le spese riguardano interventi che rispettano anche i requisiti per la fruizione delle suddette detrazioni, il contribuente per le medesime spese deve scegliere quale detrazione applicare, ma se i lavori comprendono sia spese che consentono il bonus facciate, sia spese che ne sono escluse ma rientranti nel recupero edilizio o nel risparmio energetico (ad esempio, tinteggiatura facciate con sostituzione di finestre), il contribuente può fruire delle diverse detrazioni applicabili purchè le spese riferite ai diversi interventi siano distintamente contabilizzate e siano rispettati i relativi adempimenti;
- non è cumulabile con la detrazione del 19% spettante ai soggetti obbligati al recupero dei beni vincolati prevista dall'art. 15, comma 1, lett. g), TUIR.

Proroga di alcuni termini in materia fiscale per emergenza Coronavirus

Con il decreto legge n.9 del 2 marzo 2020, oltre a specifiche disposizioni riguardanti solo i comuni della Zona Rossa (dieci in Lombardia e uno in Veneto), per tutto il territorio nazionale sono state prorogate le seguenti scadenze del 2020.

Proroghe relative a 730 e CU

- slitta 31 marzo il termine per la consegna da parte del sostituto d'imposta della Certificazione Unica al lavoratore o pensionato e la trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate (è confermata la possibilità di inviare entro il 2/11/2020, ossia entro il termine di presentazione del 770, le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il 730);
- slitta al 31 marzo il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte di compagnie di assicurazione, amministratori di condominio, enti di previdenza complementare, istituti di credito, asili nido, università e pompe funebri dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente al fine della predisposizione del Mod. 730 precompilato;
- slitta al 5 maggio la possibilità d'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente;
- slitta al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione del Mod.730 tramite sostituto d'imposta o CAF o professionista abilitato, o in via telematica in caso di dichiarazione precompilata.

In relazione a tali proroghe le operazioni di conguaglio per le imposte a credito o a debito risultanti da 730 avverranno con un termine mobile in base alla data in cui avviene la presentazione del modello.

Proroghe per settore turistico

Sempre per tutto il territorio nazionale a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator con domicilio fiscale o sede in Italia è disposta la sospensione dei termini di versamento con scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/4/2020 relativi a ritenute operate dai sostituti d'imposta e dei versamenti, con connessi adempimenti, relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail. I versamenti sospesi e i relativi adempimenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 31/5/2020.

Proroga relativa ai versamenti di saldo 2019 e primo acconto IRAP 2020 destinata al FVG

Si segnala con l'occasione che un disegno di legge regionale del Friuli Venezia Giulia prevede la proroga al 30 settembre 2020 del versamento del saldo Irap per il periodo d'imposta 2019 e della prima rata di acconto per il periodo d'imposta 2020, limitatamente alla parte riferibile al valore della produzione realizzato in Fvg.

Rinvio udienze procedimenti giudiziari pendenti e sospensione relativi atti

Infine si segnala che il Decreto Legge 11 dell'8/3/2020 prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 22/3/2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma) tributari e militari pendenti dal 9 al 22 marzo 2020 e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti (se il decorso inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo).

Istruzioni operative per gli esercenti dotati di RT in servizio che sospendono l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19

Gli esercenti dotati di un Registratore Telematico "in servizio" che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, sospendono l'attività per l'emergenza sanitaria COVID-19, non devono attuare procedure specifiche tramite il Portale Fatture&Corrispettivi, né effettuare comunicazioni.

Devono soltanto assicurarsi di aver effettuato l'ultima chiusura giornaliera, precedente l'inizio della sospensione, e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Le specifiche tecniche 9.0, par. 2.7 (pag. 25), espressamente prevedono che "nel caso di interruzione dell'attività per

chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera".

Di conseguenza, alla ripresa dell'attività, il RT provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi con importo "zero" relativi al periodo di sospensione.



Scadenze del mese di aprile 2020

SCADENZE NORMATIVE

10 aprile

Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a gennaio, febbraio e marzo 2020

(Fonti: circolare INPS n. 17/2020)



Normativa del lavoro

Vademecum - Possibili ricadute sulle imprese della diffusione del Coronavirus e possibili rimedi

| PROBLEMA | POSSIBILE RIMEDIO |
|---|--|
| Mancanza di lavoro per carenza di materie prime o componentistica | Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) con un intervento ad hoc per le sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus pari a 20 settimane nel biennio mobile (modulistica disponibile sul sito www.fondofsba.it al link: http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS-) o Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o Fondo di Integrazione Salariale (FIS) |
| Ordinanza della pubblica autorità che impedisce ai lavoratori di uscire di casa e quindi anche di recarsi al lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) con un intervento ad hoc per le sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus pari a 20 settimane nel biennio mobile (modulistica disponibile al link http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS-) o Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o Fondo di integrazione salariale FIS secondo le modalità semplificate di cui al DL9 del 02.03.2020 - Lavoro a domicilio - Lavoro agile con le semplificazioni dettate dal DPCM del 25/02/2020 |
| Ordinanza della pubblica autorità di sospensione dell'attività lavorativa | <ul style="list-style-type: none"> - Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) con un intervento ad hoc per le sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus pari a 20 settimane nel biennio mobile (modulistica disponibile al link http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS-) o Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o Fondo di integrazione salariale FIS secondo le modalità semplificate di cui al DL9 del 02.03.2020 - Lavoro a domicilio - Lavoro agile con le semplificazioni dettate dal DPCM del 25/02/2020 |
| Assenza del/dei lavoratori perché posti in quarantena | Tattamento riservato ai lavoratori in malattia |
| Assenza del/dei lavoratori per paura del contagio | Se non può essere offerta dall'azienda la prestazione lavorativa a domicilio il/i lavoratori incorrono in un inadempimento contrattuale che può giustificare il licenziamento per giusta causa |



| PROBLEMA | POSSIBILE RIMEDIO |
|---|--|
| Rifiuto del lavoratore/ lavoratori a recarsi in trasferta verso territori in cui non risulta circolante il virus | Il/i lavoratori incorrono in un inadempimento contrattuale disciplinarmente sanzionabile |
| Rifiuto del lavoratore/ lavoratori a recarsi in trasferta verso territori in cui risulti circolante il virus | Il datore di lavoro ricerca una soluzione alternativa come ad esempio la videoconferenza. Diversamente, se ha adottato le misure di prevenzione dettate dal Ministero della salute, il lavoratore/lavoratori incorrono in un inadempimento disciplinarmente sanzionabile |
| Inosservanza del/dei lavoratori in azienda delle precauzioni idonee a limitare il rischio di diffusione del virus dettate dal Ministero della Salute o dall'azienda e riportate nel DVR | Il/i lavoratori incorrono in un inadempimento disciplinarmente sanzionabile anche con il licenziamento |
| Inosservanza del/dei lavoratori dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla Pubblica Autorità | Il/i lavoratori incorrono in un inadempimento disciplinarmente sanzionabile anche con il licenziamento |
| Un lavoratore sospetta di aver contratto il virus lamentandone gli effetti in orario di lavoro | Il datore di lavoro dovrà informare tempestivamente il medico competente e l'incaricato aziendale Rspg. Sarà poi il medico ad informare l'autorità sanitaria locale |
| Tutela della salute dei lavoratori | Adottare le misure di prevenzione dettate dal Ministero della Salute, aggiornare il DVR, informare i lavoratori delle misure di prevenzione dettate dal Ministero della Salute |
| Mancanza di liquidità conseguente alla disdetta di ordini o all'impossibilità di rispettarli | Corretto approccio all'accesso al credito e possibile accesso alla sospensione nel versamento di imposte e contributi, se previsto soprattutto attraverso la richiesta al proprio istituto di credito di sospensione dei finanziamenti e mutui in essere |
| Danno economico per lavoratori autonomi, compresi artigiani e commercianti rientranti nelle zone rosse (11 comuni della Lombardia e Veneto) | È ipotizzato un indennizzo da determinarsi con i prossimi decreti ministeriali |
| Scadenze degli adempimenti fiscali | Proroga del 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020 all'Agenzia delle Entrate e sono ridefinite le date dell'assistenza fiscale (mod. 730) |

Il presente vademecum verrà aggiornato alla luce dei provvedimenti che il Governo si appresta ad emanare



Nuovo intervento per sospensioni dei lavoratori determinate dal Coronavirus

(Ente bilaterale EBNA-FSBA)

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (cosiddetto FSBA), in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 stipulato tra Confartigianato – CNA – CLAAI e Casartigiani e le oo.ss., ha deliberato di introdurre uno specifico strumento che interviene con prestazioni di integrazione salariale connesso alle sospensioni dell'attività aziendale determinate dalla recente emergenza sanitaria prevista per il Coronavirus COVID-19.

COSA PREVEDE LA DELIBERA

L'Accordo Interconfederale ha introdotto uno specifico intervento di **20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 giornate su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 giornate su settimana lavorativa di 6 giorni)**, connesso alla sospensione dell'attività aziendale determinata da "CORONAVIRUS" per l'intero territorio nazionale, con decorrenza dal 26 febbraio 2020. L'intervento a sostegno della sospensione lavorativa è subordinato alla sottoscrizione di un Accordo Sindacale, anche in un momento successivo all'inizio della effettiva sospensione, la cui singola **durata non può superare il mese** di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 e **fino al 31 marzo 2020**.

Per garantire un più efficace accesso alle prestazioni di FSBA, sono stati sospesi - solo ed esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus - i requisiti delle 90 giornate di anzianità aziendale per i la-

voratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020, e dei 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite.

L'accordo ha carattere transitorio, per la durata dell'emergenza, e in ogni caso comporterà l'erogazione di prestazioni fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziato.

OPERATIVITÀ

È disponibile nel Sistema SINAWEB la procedura per la presentazione di domande di prestazione COVID-19 CORONAVIRUS, utilizzando un apposito modello. Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere richiesto ad INPS il Ticket per la contribuzione correlata, specificando la dicitura già prevista per l'Assegno Ordinario.

Per il periodo di efficacia delle disposizioni contenute nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le imprese interessate invieranno al bacino TERRITORIALE DI COMPETENZA l'accordo generato dal sistema.

Effettuati i consueti controlli di regolarità alla bilateralità (versamento del contributo FSBA tramite codice EBNA in modello F24 per 36 mesi), l'accordo sarà firmato in modalità telematica sia dal titolare/legale rappresentante, sia dai componenti la commissione sindacale.

(Fonti: Delibera d'Urgenza FSBA prot. 1/2020 del 2 marzo 2020, Accordo Interconfederale 26 febbraio 2020)

IN UN MONDO CHE CAMBIA
SOSTENIAMO IL CORAGGIO
DELLE GIOVANI IDEE



LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

MEDIOCREDITO
CENTRALE
|
INVITALIA
|

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Sospensione attività lavorativa dei lavoratori domanda di prestazione al fondo FSBA-EBIART istruzioni operative

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (cosiddetto FSBA), costituito presso l'ENTE Bilaterale Artigiano (nella nostra Regione l'EBIART), interviene con prestazioni di integrazione salariale connesse alle sospensioni dell'attività aziendale alle imprese artigiane (con CSC 4 e codice autorizzazione Inps 7B, rilevabile dal cassetto previdenziale INPS).

La presentazione delle domande avviene tramite la procedura Sistema SINAWEB accessibile dal sito <http://www.fondofsba.it>, da compilare sulla piattaforma web con l'indicazione dei dati aziendali e i nominativi dei dipendenti da sospendere, il periodo richiesto, l'indicazione del ticket INPS per la contribuzione correlata (generabile sul cassetto previdenziale INPS aziendale-voce Uniemens-tiket per FSBA come da indicazione della Circolare Inps n.53/2019). Con Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 e con delibera d'urgenza di FSBA è stata prevista una nuova prestazione con la motivazione Covid-19 CORONAVIRUS. La domanda deve essere compilata utilizzando l'apposito modello, semplificato rispetto al modello ordinario, della durata massima attualmente prevista fino al 31 marzo, nel quale dovrà essere dichiarata la correlazione tra la mancanza di lavoro e l'emergenza sanitaria (vedere: <http://www.fondofsba.it/Content/Index/News/148>). Durante il periodo di emergenza, l'accordo sarà firmato in modalità telematica sia dal titolare/legale rappresentante, sia dai

componenti la commissione sindacale, con la seguente modalità:

1. l'accordo che sarà generato con file pdf (verbale di accordo sindacale) sarà firmato dal titolare/legale rappresentante, e inviato via mail "ordinaria" all'indirizzo bacino.ud@ebiart.it con il documento di identità allegato;
2. il Bacino Territoriale, effettuate le verifiche previste, farà firmare l'Accordo alle Parti datoriali e sindacali;
3. raccolte le firme il verbale di accordo sindacale verrà rinviato via mail al soggetto che ha inviato la domanda (consulente/ditta) per terminare la procedura di upload nel portale e procedere con la protocollazione della domanda.

Alcune informazioni: come "Parte Sociale Datoriale" indicare: Mario Cozzi- Confartigianato Imprese Udine come "Rappresentante Sindacale di Bacino" indicare: - per Udine: Claudio Buffon CGIL - Giovanni Romano UIL - Pier Moos Cisl - per l'Alto Friuli: Mauro Urli Cisl - Claudio Buffon CGIL - Giovanni Romano UIL - per l'anno in corso non è necessario che siano usufruite le ferie e i permessi al 31 dicembre.

Si consiglia di tenere monitorato il sito FSBA www.fondofsba.it e il sito di EBIART regionale www.ebiart.it dove sono a disposizione il regolamento, il manuale al quale si rimanda per la compilazione ed altra documentazione con un'utile sezione dedicata alle FAQ.



Covid-19 e documento di valutazione dei rischi. Situazione al 9 marzo 2020

In ordine alla presunta necessità di procedere alla valutazione del rischio e all'aggiornamento relativo del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR riguardo all'emergenza Corona Virus (Covid-19), e fatte salve eventuali future indicazioni degli Enti Competenti, ricordiamo che i rischi che devono essere oggetto di valutazione (con conseguente elaborazione/rielaborazione del DVR), sono solo quelli per la salute e la sicurezza cui è esposto un lavoratore nell'espletamento della sua attività lavorativa, ovvero I RISCHI PROFESSIONALI ENDOGENI ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

Per moltissime attività il rischio da esposizione al Covid-19

non è un rischio professionale, non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

Rientrano quindi nell'obbligo di valutazione e conseguente rielaborazione del DVR UNICAMENTE LE AZIENDE PER LE QUALI IL RISCHIO BIOLOGICO RAPPRESENTA UN RISCHIO PROFESSIONALE, con già l'obbligo di procedere alla valutazione del rischio da agenti biologici, in quanto la probabilità per il proprio personale di contrarre una qualunque infezione è aumentata a causa della specifica attività svolta.



Coronavirus - Protocollo di prevenzione per le aziende

Re.te Imprese Italia, Parti sociali e Governo hanno sottoscritto lo scorso 14 marzo il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Tale protocollo, rivolto a tutte le attività professionali e produttive ad esclusione di quelle escluse dal DPCM 11 marzo, fornisce indicazioni per la tutela e la salute dei lavoratori e sancisce la possibilità di proseguire l'attività lavorativa solo in presenza di adeguati livelli di protezione. In aggiunta alle indicazioni già fornite per la popolazione, vengono individuate specifiche misure di contenimento negli ambienti di lavoro.

Tra i temi affrontati:

- l'informazione da fornire ai lavoratori e alle aziende esterne;
- il comportamento da tenere in presenza di sintomi da Coronavirus;
- procedure per l'accesso in sicurezza dei fornitori e in generale accorgimenti organizzativi per ridurre il rischio di contagio;
- pulizia e sanificazione degli ambienti;
- igiene personale;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- gestione degli spazi comuni;
- formazione del personale;
- sorveglianza sanitaria.

Da segnalare, tra le varie previsioni:

- la sospensione o l'annullamento di ogni evento formativo d'aula (possibile solo la formazione a distanza) per tutto il periodo d'emergenza;
- la possibilità di continuare a svolgere funzioni/compiti che prevedono formazione abilitante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in mancanza del previsto aggiornamento (addetti antincendio, addetti pronto soccorso, carrellisti, in generale utilizzatori di attrezzature di lavoro possono continuare a svolgere tali compiti anche se la formazione è scaduta nel periodo di emergenza da coronavirus).



Indicazioni per le imprese del comparto delle costruzioni per quanto concerne gli appalti pubblici ed i lavori privati nell'ambito dell'emergenza COVID-19

Fac-simile istanza sospensione lavori

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per le imprese del comparto delle costruzioni, alla luce dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 emanati nell'ambito del contrasto e del contenimento del COVID-19.

Innanzitutto, si evidenzia che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell'attività lavorativa del comparto delle costruzioni sull'intero territorio nazionale, come per altri settori specificatamente indicati nel Decreto.

In precedenza, il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, su tutto il territorio nazionale, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non si rendono necessarie specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per tali attività, che potranno essere giustifi-

cati mediante elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze di lavoro.

Nell'ambito dell'attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli operatori negli





spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un'autodichiarazione sulla scorta dello specifico documento-tipo emanato dal Ministro dell'Interno, che potrà essere resa anche seduta stante agli agenti adibiti a tali controlli che ne sono in possesso.

Il DPCM 11 marzo 2020 raccomanda a coloro che svolgono attività produttive:

- di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la sospensione dei reparti non essenziali alla produzione;
- l'assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con l'adozione di dispositivi di protezione individuale;
- l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine ammortizzatori sociali.

Ove possibile, sia per quanto concerne gli appalti pubblici che i lavori privati, e nel caso in cui il proseguire dell'attività possa comportare un mancato rispetto delle misure imposte, si suggerisce di presentare alla Stazione Appaltante, al Comune o al Committente una comunicazione via PEC finalizzata a rinviare l'inizio dei lavori oppure sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione) e richiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri di urbanizzazione.

Si richiamano inoltre le seguenti misure introdotte in ambito fiscale, applicabili sull'intero territorio nazionale, che attualmente riguardano i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata posticipati al 30 settembre 2020, gli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta, stabilite dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (D.Lgs. 14/2019), rinviati al 15 febbraio 2021 e la sospensione dei procedimenti giudiziari civili e penali, salvo specifiche eccezioni, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni tributarie, eventualmente prorogabile sino al 31 maggio 2020, su decisione dei capi degli uffici giudiziari (art.2, co.2 lett.g e co.11).

In seguito alla sottoscrizione dell'Accordo per il credito

2019, da parte delle Associazioni di rappresentanza delle imprese in data 6 marzo 2020, è prevista l'estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale dei finanziamenti, in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e la richiesta di ampliare l'operatività del fondo di garanzia per le PMI per mitigare le perdite economiche subite.

Si ricorda infine che il DPR 120/17, riguardante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, prevede, al termine dell'esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo - DAU ai sensi dell'art. 7.

Il termine perentorio di presentazione è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell'opera) e può essere oggetto di istanza di proroga da presentarsi prima della sua scadenza. Suddetto termine può essere prorogato per circostanze "sopravvenute, impreviste o imprevedibili" (art. 21 DPR 120 /17), ma se la proroga non dovesse essere concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.

In relazione alla possibile evoluzione della situazione generale, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce delle novità che dovessero emergere per il comparto delle costruzioni.

Modulo per chiedere la sospensione del cantiere

Ecco fac-simile di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti, da integrare e/o modificare secondo le esigenze del caso. Lo trovi a pagina 31-32 della quarta guida Ance.

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Luogo, .../.../....

Ill.mo Sig....

Responsabile Unico Procedimento

.....

Spett.le

Direzione Lavori

.....

Ill.mo C.S.E.

.....

Oggetto: Lavori perCIG: - CUP..... Contratto n.di Rep. del. Emergenza da Coronavirus. Richiesta sospensione lavori.

Come noto, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza da Coronavirus, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, le "zone rosse", che limitano la mobilità delle persone, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Il grave fenomeno epidemico comporta inevitabili ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori.

Le misure di contenimento e di limitazione alla circolazione, infatti, rappresentano un ostacolo per buona parte delle maestranze a recarsi quotidianamente in cantiere

Si segnala inoltre, l'insorgere di possibili profili di criticità in relazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 97 del D. Lgs. 81/2008) in capo ai dirigenti e ai preposti nominati, in ragione della loro eventuale impossibilità a recarsi in cantiere.

In considerazione di quanto sopra, si comunica che il prosieguo dell'attività di cantiere, nonostante le iniziative che saranno poste in essere, potrebbe non garantire il rispetto delle prescrizioni dei suddetti DPCM, ivi comprese le raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.

Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; ciò, attraverso una sospensione, anche parziale, dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle determinazioni che codesta Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.
Cordiali saluti.



Il DURF (o certificato di regolarità fiscale) sarà presto disponibile nel cassetto fiscale grazie ad un'applicazione delle Entrate

Dal 1° gennaio 2020 sono previsti nuovi adempimenti fiscali, per committenti, appaltatori e subappaltatori: tra di essi vi è il **DURF ovvero un certificato di regolarità fiscale**.

Le misure sono entrate in vigore per contrastare l'omesso versamento delle ritenute, soprattutto nei casi in cui la prestazione viene resa in settori ad alta intensità di lavoro, da parte di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.

IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ FISCALE - DURF

In particolare, in base al decreto Fiscale che ha inserito l'articolo 17-bis nel dlgs n. 241/1997, per le opere o i servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con modelli F24 e deve richiedere all'Agenzia il DURF.

È grazie alla certificazione di regolarità fiscale, il cui schema è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, che le imprese committenti possono verificare in maniera più veloce che le appaltatrici siano in linea con i requisiti richiesti in caso di opere o servizi superiori a 200.000 euro. Il modello del DURF è stato approvato, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020; mentre i primi chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella circolare dell'**Agenzia delle entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020**.

Il documento ha una validità di 4 mesi.

È previsto che il committente debba **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera/servizio (o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate), in caso di:

- mancata ottemperanza all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati;
- omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa.

Tuttavia, è stato evidenziato il rischio che l'Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF (il primo termine è scaduto il 22 febbraio) e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l'obbligo dell'invio telematico.

Ciò significa che se entro la scadenza l'appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20% del totale fatturato.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL DURF

Al riguardo, si segnala una interrogazione parlamentare in cui si chiedono chiarimenti sul rischio che l'Agenzia delle Entrate non riesca a rilasciare in tempo il DURF e, quindi, che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca.

Nella risposta, del sottosegretario del Ministero dell'Economia, viene innanzitutto chiarito che i nuovi obblighi sono disapplicati qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici allegghino una certificazione da cui risulti che le stesse:

- siano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

In relazione ai tempi di rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti previsti, è stato precisato che l'Agenzia ha provveduto ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre, e **rilasciare "a vista"**, la suddetta certificazione.

Il Sottosegretario ha chiarito inoltre che, fra qualche mese, sarà disponibile l'App che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate e renderlo disponibile all'interno del "cassetto fiscale" del contribuente.





Direttiva inquinamento acustico

**Pubblicata in Gazzetta Europea n. L 67/132 del 5 marzo 2020
la direttiva ue 2020/367 sull'inquinamento acustico**

Nello specifico, la direttiva modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale.

LA NUOVA DIRETTIVA UE 2020/367

La nuova direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno **CONFORMARSI ALLE NUOVE NORME UE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**.

L'ALLEGATO III METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

Ai fini della determinazione degli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono presi in considerazione:

- la cardiopatia ischemica (*_ischaemic heart disease_, IHD*), corrispondente ai codici da BA40 a BA6Z della classificazione internazionale ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

- il fastidio forte (*_high annoyance_, HA*);
- i disturbi gravi del sonno (*_high sleep disturbance_, HSD*).

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante le formule del RISCHIO RELATIVO o del RISCHIO ASSOLUTO.

L'esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l'importanza relativa di ciascun rumore.

INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO

La direttiva stabilisce i metodi di calcolo per valutare i fattori di rischio derivanti da:

- traffico ferroviario;
- traffico veicolare.



Trieste

Corsi sicurezza: sospesi per il mese di marzo 2020

Confartigianato Trieste, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni urgenti di contenimento e gestione delle emergenze da CORONAVIRUS, ha **SOSPESO I CORSI IN PROGRAMMA NEL MESE DI MARZO 2020** a data da destinarsi. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito è possibile contattare la dott.ssa Sara Olivieri (tel. 0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it).

Udine

Corsi sicurezza sul lavoro: sospensione per il mese di marzo 2020

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni urgenti di contenimento e gestione delle emergenze da CORONAVIRUS, tutti **I CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA PROGRAMMATI PER MARZO 2020 SONO SOSPESI** fino a data da destinarsi. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito contattare gli uffici ambiente e sicurezza.

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

desideriamo innanzitutto esprimere la vicinanza, nostra personale e di tutto il sistema Confartigianato, a voi, alle vostre famiglie e ai vostri collaboratori in questo difficile momento di emergenza causato dalla diffusione del coronavirus / COVID-19.

Assieme ai colleghi dirigenti associativi e a tutto il personale delle nostre Associazioni e delle nostre Società di servizi stiamo seguendo, passo dopo passo, l'evolversi della situazione. Vogliamo fornirvi informazioni, assistenza e supporto, chiedere e proporre interventi tempestivi e adeguati ai diversi livelli di governo e agli altri enti coinvolti, dagli enti bilaterali ai confidi, passando per vari organismi e commissioni.

Grazie al dialogo, in particolare con la Regione e le Amministrazioni comunali, molte delle proposte che abbiamo avanzato stanno per tradursi in provvedimenti concreti. La salute è e resta l'obiettivo prioritario, ma se non salvaguardiamo le nostre imprese sarà ancora più difficile superare la fase critica e tornare alla normalità.

Sospendere le scadenze fiscali, il pagamento delle utenze e le rate dei mutui, accedere subito a linee di credito dedicate, attivare tempestivamente gli ammortizzatori sociali, prevedere indennizzi per le micro imprese e per coloro che non hanno dipendenti: sono solo alcuni degli interventi da adottare subito e in modo integrato.

A malincuore, con l'obiettivo prioritario di ridurre il più possibile il rischio di contagio di tutti voi, abbiamo deciso di chiudere i nostri uffici al pubblico, ma il nostro personale continua a lavorare restando al vostro servizio.

Vogliamo starvi al fianco, supportarvi e aiutarvi nel miglior modo possibile e per fare questo stiamo utilizzando tutti gli strumenti resi disponibili dalla tecnologia: dal telefono all'e-mail, dalle newsletter all'aggiornamento continuo del sito web, passando per la diretta streaming di alcuni incontri informativi.

Siamo convinti che restando uniti, solidali e responsabili, riusciremo ad affrontare ogni problema e ad oltrepassare questa dura prova, seguendo l'esempio di chi, prima della nostra generazione, ha vissuto esperienze senz'altro diverse, ma non meno dure.

Abbracciandovi, inviamo a tutti voi il più caloroso saluto di Confartigianato e nostro personale, con l'auspicio che questa brutta esperienza termini presto, nella speranza di ritrovarci più uniti e più forti, determinati a difendere le nostre famiglie, i nostri collaboratori, le nostre aziende.



Ariano Medeot

Presidente

Confartigianato-Imprese

Gorizia



Silvano Pascolo

Presidente

Confartigianato-Imprese

Pordenone



Dario Bruni

Presidente

Confartigianato-Imprese

Trieste



Graziano Tilatti

Presidente

Confartigianato-Imprese

Udine